



COMUNE DI ROCCA SUSELLA
Provincia di Pavia

N. 31 Reg. Delib.
del 23/05/2013

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO : DETERMINAZIONE PROVVISORIA RATE TARES PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

L'anno **duemilatredici**, addì **ventitre**, del mese di **maggio**, alle ore **15** e minuti **00**, nella sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
<i>BARZON Pierluigi</i>	Sindaco	P	
<i>TORLASCO Giorgio</i>	Assessore		A
<i>STURLA Luciano</i>	Assessore	P	
<i>STURLA Pierangelo</i>	Assessore		A
<i>STRINGA Giampiero</i>	Assessore	P	
Totale PRESENTI N° 3			
Totale ASSENTI N° 2			

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa LANZARO Mariarosaria.

Il Sig. BARZON Pierluigi, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con l'art. 14, comma 1, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e s.m.i., è stato introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni;

TENUTO CONTO che il comma 12 del citato art. 14, che prevedeva l'emanazione di un Regolamento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Ambiente con il quale sarebbero stati stabiliti i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa, è stato abrogato dall'art. 1, comma 387, lett. d), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità), e che, pertanto, ai sensi dei commi 22 e 23 dell'art. 14, spetta esclusivamente ai Comuni regolamentare il tributo nel rispetto di quanto già normato con il medesimo art. 14 del D.L. n. 201/2011, in combinato disposto con l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato prorogato al 30 giugno 2013;

TENUTO CONTO che il comma 35 dell'art. 14 stabilisce che il versamento del tributo, sempre in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, è effettuato esclusivamente al Comune in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, ferma restando la facoltà del Comune stesso di variare sia il numero delle rate che le relative scadenze;

ATTESO che il medesimo comma 35 dell'art. 14 stabilisce che, per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato ad aprile, e che, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29 dell'art. 14, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurando all'importo versato nell'anno precedente a titolo di Tarsu e che per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla Tarsu applicate dal comune nell'anno precedente;

TENUTO CONTO che la Camera dei Deputati, con la conversione del D.L. n. 1 del 14 gennaio 2013, ha inserito l'art. 1 bis, prevedendo l'ulteriore posticipazione per il versamento della prima rata della TARES a luglio, anziché ad aprile;

CONSIDERATO che tale nuovo rinvio potrebbe determinare uno sfasamento nei previsti flussi di cassa di entrate e uscite, atteso che le principali fonti di entrata per le amministrazioni comunali sono:

- L'IMU, la cui prima rata è prevista nel mese di giugno;
- La TARES, la cui prima rata sarebbe prevista per il mese di luglio;
- Il Fondo sperimentale di riequilibrio (FSR), che da quest'anno è soppresso e sostituito con il Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), i cui criteri di definizione, quantificazione e fissazione dei termini dei versamenti non sono ancora stati individuati dai Ministeri competenti;

CONSIDERATO che il comma 46 dell'art. 14 sopprime, con decorrenza 1° gennaio 2013, tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che, in ogni caso, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, e nelle more della formale approvazione da parte del Consiglio Comunale del nuovo Regolamento della istituzione TARES e delle relative tariffe, le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della L. n. 296/2006, dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e del D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO che il comma 11 dell'art. 14, nell'indicare la composizione della tariffa del nuovo tributo TARES, stabilisce l'obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

ATTESO che il comma 9 dell'art. 14, 3° periodo, stabilisce che “ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici calpestabili dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. n. 507/1993;

VISTA la Delibera di Giunta n. 13 del 19.04.2012 di conferma per l'esercizio finanziario 2012 delle tariffe TARSU fissate per il 2010;

ATTESO che, al fine di evitare di arrecare gravi danni economici e finanziari, nonché inadempienze, si ritiene necessario anticipare il 75% del valore della TARSU applicata nell'esercizio 2012 al 25 giugno ed al 25 settembre, stabilendo sin da ora, un' ulteriore terza rata con scadenza al 25 novembre, la cui quantificazione a saldo e conguaglio potrà avvenire solo dopo la definizione delle nuove tariffe TARES, nel rispetto di quanto disposto dall'attuale normativa;

RITENUTO che tale anticipazione di versamento del tributo possa favorire il contribuente che, diversamente, si troverebbe nelle pesanti condizioni di dover affrontare nei medesimi periodi il pagamento sia del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi, sia quello dell'IMU;

TENUTO CONTO che, tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano in analogia le norme e i Regolamenti comunali attualmente in vigore;

VISTO il D.lgs n. 507/1993;

VISTO il D.lgs n. 446/1997;

VISTO il D.P.R. n. 158/1999;

VISTO il D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011;

VISTO il D.lgs n. 192/2012;

VISTA la Legge n. 228/2012 (legge di stabilità);

VISTO il D.L. n. 1/2013, convertito in Legge n. 11/2013;

VISTO il D.L. n. 35/2013;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento TARSU;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 – 1^ comma – e 147 bis del dec. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che al fine di tutelare gli interessi generali dell'ente pubblico e di garantire il pagamento delle obbligazioni giuridicamente maturate, tenuto conto dei termini di applicazione degli interessi di mora di cui al D.lgs n. 192/2012, è necessario garantire l'equilibrio tra i flussi delle entrate e delle spese adottando tutte le misure consentite dalla legge, nel rispetto dell'autonomia finanziaria riconosciuta dall'art. 119 della Costituzione e della normativa di settore;

3. di incaricare il Responsabile dell'area finanziaria di porre in essere le attività necessarie alla riscossione anticipata, a titolo di acconto, dell'istituendo tributo, calcolato nella misura del 75% del valore corrisposto a titolo di TARSU nell'anno solare 2012, da versare nelle due rate del 25 giugno e del 25 settembre del corrente anno, stabilendo sin da ora, un' ulteriore terza rata con scadenza al 25 novembre, la cui quantificazione a saldo e conguaglio potrà avvenire solo dopo la definizione delle nuove tariffe TARES, nel rispetto di quanto disposto dall'attuale normativa;
4. di dare atto che, nelle more della predisposizione del nuovo modello di riscossione F24, il versamento dovrà essere effettuato direttamente al Comune tramite il servizio tesoreria e/o mediante bollettino postale;
5. di dare atto, altresì che, ad avvenuta istituzione della TARES, il soggetto passivo dovrà versare il tributo dovuto, al netto dell'acconto di cui al presente provvedimento, nel termine del 25 novembre, fatto salvo il caso in cui il valore dell'acconto dovesse risultare superiore al dovuto, nel qual caso l'ente provvederà al rimborso;
6. di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento affinché i cittadini ne abbiano immediata conoscenza;
7. di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 stante l'urgenza di provvedere.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to BARZON Pierluigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa LANZARO Mariarosaria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Web il giorno 5/06/2013, ove resterà per 15 giorni consecutivi .

Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Rocca Susella , lì 5/06/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa LANZARO Mariarosaria

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Rocca Susella, lì 5/06/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa LANZARO Mariarosaria)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno , ai sensi dell'art. 134,del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Rocca Susella, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa LANZARO Mariarosaria